

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL C.C.N.L.2002/2005

L'anno duemilasedici addì del mese di

TRA

Il Comune di Valledolmo, rappresentato dal Sindaco prot-tempore Avv. Luigi Favari, nato a Palermo il 13/03/1977

E

Il Comune di Villalba, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Geom. Alessandro Plumeri, nato a Caltanissetta il 06/08/1964

Premesso

- che l'art.34,comma 13 della legge n.289/2002 prevede che le amministrazioni locali in regola con il patto di stabilità possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
 - che l'art.14 del C.C.N.L. regioni-enti locali del 22.01.2004 prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori utilizzati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente C.C.N.L. per i periodi predeterminati anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
 - che il medesimo articolo definisce i contenuti principali delle convenzioni;
 - che con deliberazione di G.M. n. del l'Amministrazione Comunale di Villalba ha dato l'indirizzo politico al fine di attuare quanto previsto dall'art.14 del C.C.N.L.2002/2005 ed approvato lo schema di convenzione;
 - che con deliberazione di G.M. n. del l'Amministrazione Comunale di Valledolmo ha approvato lo schema di convenzione per la stipula con il Comune di Villalba ed ha disposto che il comune di Villalba disponesse che un proprio dipendente possa essere utilizzato presso il Comune di Valledolmo per mesi tre, eventualmente rinnovabile, e per 18 ore settimanali con l'obbligo da parte dell'ente utilizzatore di rimborsare gli oneri economici rapportati al periodo di utilizzo;
 - che le Amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili ad entrambi gli Enti
- per quanto sopra,si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 : Oggetto,finalità e profili generali di riferimento

La presente convenzione ha per oggetto/disciplina la gestione di risorse umane del Comune di Villalba distaccate presso il Comune di Valledolmo per il periodo di mesi **tre** e per 18 ore settimanali, eventualmente rinnovabile;

1. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti e a conseguire una economica gestione delle risorse
2. Gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente C.C.N.L. mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

ART. 2 : Individuazione del personale distaccato

1. Il Comune di Villalba individua il personale disponibile ad operare in distacco presso il Comune di Valledolmo, sulla base delle indicazioni di quest'ultimo inerente specializzazioni e profili professionali, come di seguito specificati:
caratterizzazioni professionali inerenti l'ufficio servizi finanziari e personale;
2. L'utilizzo del personale distaccato, in base alla presente convenzione, avviene comunque su espressione di consenso da parte dei lavoratori interessati prima dell'inizio del periodo di distacco;

ART. 3 : tempo di lavoro in distacco

1. Per le unità di personale individuate ai sensi del precedente articolo 2 è definito come tempo di lavoro in distacco presso il Comune di Valledolmo:
Unità utilizzata una;
Tempo di lavoro in distacco 18 ore settimanali per **tre** mesi, eventualmente rinnovabile, a far data dal 01 ottobre 2016;
2. Il Comune di Valledolmo può organizzare il personale distaccato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative.
3. Al personale distaccato si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario previste dalla vigente normativa contrattuale, anche di ottimizzarne l'impiego nell'amministrazione.

ART. 4 : Gestione del personale distaccato

1. Il Comune di Villalba assente all'utilizzo del personale distaccato sulla base di specifico programma, definito in base al temperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dal Comune di Valledolmo.
 - a) Il Comune di Valledolmo provvede alla gestione del personale del Comune di Villalba presso i propri uffici con le seguenti modalità: impiega il lavoratore nell'ambito dei propri servizi e strutture organizzative
2. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina delle progressioni verticali e delle progressioni orizzontali, è gestito dal Comune di Villalba, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Valledolmo.
3. Le amministrazioni organizzano un sistema informativo inerente il personale distaccato, al fine di ottimizzare la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

ART. 5 : Durata, revisione di possibili estensioni temporali della convenzione.

1. La presente convenzione ha durata di mesi **tre**, eventualmente rinnovabile, con decorrenza dal 01 ottobre 2016.
2. Le amministrazioni procedono alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutarne:
 - a) il possibile rinnovo, ai medesimi patti e per la durata;
 - b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti delle amministrazioni stesse.
3. La presente convenzione può essere prorogata per un periodo di mesi **tre**, al fine di consentire alle amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

ART. 6 : Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari riferiti al personale sono i seguenti:
 - a) costo del personale distaccato, comprensivo degli elementi riferibili al salario accessorio;
 - b) costi connessi all'applicazione delle indennità relative agli incarichi per posizioni organizzative, secondo i criteri di riproporzionamento dettati dall'art.14 del C.C.N.L. EE.LL. 2002/2005.
 - c) costi generali connessi alla gestione del personale distaccato;
 - d) costi per rimborso spese chilometriche calcolati sulla base di 1/5 del costo della benzina verde;
2. L'indennità di posizione annua è stabilita fin d'ora in €. 16.000,00;
3. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizza il lavoratore distaccato può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale distaccato secondo la disciplina dell'art.,17 del C.C.N.L. dell'1 aprile 1999 e utilizzando le risorse disponibili secondo l'art.31 del CCNL del 22.01.2004;
4. Al personale distaccato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art.41 del CCNL del 14.09.2000.

ART. 7 : Verifiche inerenti la convenzione

1. Le amministrazioni definiscono i sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa.
2. Le verifiche si inseriscono in particolare alle modalità di gestione del personale distaccato.

ART. 8 : Eventuali modifiche della convenzione

1. Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro in distacco e alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte degli organi dei rispettivi comuni.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle amministrazioni in base a quanto previsto dagli articoli 2,3 e 4.

ART. 9 : Inadempimenti lievi- gravi e risoluzione della convenzione

1. Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito indicati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne causa ed effetti, per quanto possibile:
 - a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti personale distaccato;
 - b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente convenzione;
2. La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:
 - a) Quando il Comune di Valledolmo utilizzi il personale distaccato contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa convenute;

- b) Quando il Comune di Villalba contravvenga ai propri impegni particolarmente impedendo al personale individuato per il distacco di operare effettivamente presso il Comune di Valledolmo;
- c) Quando il Comune di Valledolmo non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
- d) Quando una delle amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

ART. 10 : Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandate per la loro definizione al foro del Tribunale di Caltanissetta.

ART. 11 : Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.
2. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico dei Comuni sopra costituiti in parti uguali.
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso di uso e a termini di legge.

Del che la presente viene letta, confermata e sottoscritta:

Per il Comune di Villalba
Il Sindaco pro-tempore

Per il Comune di Valledolmo
Il Sindaco pro tempore
